

STATUTO

LILITH - COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MATERA MT VIA CAPPUCCINI 17

Numero REA: MT - 35785

Codice fiscale: 00143830776

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-01-2026 - Statuto completo	2
--	---



Giuseppe Disalvato
Notario

Allegato "A" atto n. 14.378 repertorio - n. 12.327 fascicolo

STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DENOMINATA:
"LILITH - Cooperativa Sociale", con sede in MATERA.

* * * * *

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - QUALIFICA - OGGETTO

ART.1 (Denominazione e Sede)

Ai sensi della Legge 8.11.1991 n.381 (disciplina delle cooperative sociali) e retta dai principi della mutualità così come legislativamente fissati, è vigente una Cooperativa Sociale denominata: "LILITH - Cooperativa Sociale", con sede in MATERA.

Ai fini della sua disciplina, si evidenzia che alla Cooperativa si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulle Società per Azioni (S.p.A.).

ART.2 (Responsabilità per le obbligazioni sociali)

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio, giusta art.2518 C.C.-

ART.3 (Domicilio dei Soci)

Per ogni rapporto con la Cooperativa, il domicilio dei Soci è quello risultante dai libri sociali.

ART.4 (Durata)

La durata è fissata al 31 dicembre 2060.

ART.5 (Mutualità prevalente)

La Cooperativa sociale si propone di operare nel pieno rispetto della precitata Legge n.381/1991.

Pertanto, ai sensi dell'art.111-septies delle Disposizioni di Attuazione C.C., ad essa compete la qualifica di Cooperativa a mutualità prevalente, indipendentemente dai requisiti fissati dall'art.2513 C.C.-

Ai sensi dell'art.2514 C.C., trattandosi di cooperativa a mutualità prevalente, vengono fissate e devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai Soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i Soci cooperatori;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della Società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART.6 (Qualifica di ONLUS)

La Cooperativa sociale è considerata comunque anche come ONLUS, ai sensi dell'art.10, comma 8 della Legge 4.12.1997 n.460.

ART.7 (Oggetto Sociale)

La Cooperativa si propone - in consonanza con le previsioni e le finalità della Legge 8.11.1991 n.381 (Disciplina delle Cooperative Sociali) - di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale, attraverso:

- a) la gestione di servizi socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativi;
- b) lo svolgimento di attività imprenditoriali finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

A) = Per quanto riguarda i servizi di cui al punto "a)", la Società si propone di promuovere, organizzare e gestire:

- asili nido, scuole materne, centri di soggiorno, ricreazione, animazione, socializzazione per l'infanzia, e per soggetti svantaggiati;
- soggiorni di vacanza per l'infanzia, per l'adolescenza, per la popolazione senile, per i dimessi da ospedali psichiatrici e per soggetti svantaggiati in genere;
- azioni a sostegno della famiglia, garantendo in particolar modo ai soggetti svantaggiati, ove possibile, la permanenza o il rientro nel proprio ambito familiare e sociale;
- centri sociali e comunità terapeutiche per la prevenzione e la cura delle tossicodipendenze e dell'alcolismo;
- attività paramediche che non siano specificamente riservate alle categorie competenti;
- attività rivolte alla prevenzione, socializzazione ed integrazione di soggetti generalmente emarginati o marginalizzati;
- attività e servizi di riabilitazione;
- centri diurni e comunità residenziali rivolte all'infanzia, adolescenza, alla popolazione senile, ai disabili e ai soggetti svantaggiati in genere;
- servizi di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;
- servizi di assistenza domiciliare a persone non autosufficienti;
- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e più disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- servizi di assistenza anche specialistica e sostegno a portatori di handicap inseriti nelle scuole di ogni ordine e grado e durante il trasporto;
- attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici o privati;
- strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette;
- servizi e centri di riabilitazione;
- centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;
- incontri, dibattiti, corsi di studio e formazione, convegni, stages, produzione e diffusione di pubblicazioni e quant'altro utile alla valorizzazione della persona umana;
- attività di formazione e consulenza circa la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi.

B) = Per quanto riguarda le attività di cui al punto "b)", si precisa che le attività di impresa in oggetto saranno svolte in funzione di un più efficace perseguimento delle finalità di cui al punto "a)", mirando a conseguire l'inserimento dei soggetti recuperati o recuperabili, nelle attività di impresa. - Si precisa inoltre che, nonostante il collegamento funzionale tra le attività di tipo "a" e di tipo "b", la organizzazione cooperativa sarà impostata nel senso di garantire - sia in termini amministrativi, sia contabili - una netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate.

Tanto precisato, le attività di impresa in oggetto sono le seguenti:

- gestione di mense aziendali, di ristoranti, di bar e di circoli ricreativi;
- gestione di impianti sportivi pubblici e/o privati;
- gestione di strutture ricettive pubbliche e private;
- servizi di pulizia, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione;

- manutenzione del verde pubblico e privato;
- manutenzione della segnaletica stradale;
- attività del settore dell'agricoltura e della forestazione;
- attività dei settori manifatturieri artigianali e/o industriali;
- sorveglianza e guida nei musei, chiese, e centri culturali;
- assumere la gestione di centri elaborazione dati, di banche-dati, di servizi di elaborazione dati, con l'uso (o meno) di macchinari EDP per attività da svolgere per conto terzi; gestione attività di data entry; sviluppare soluzioni software; fornire soluzioni hardware e software e prodotti ausiliari;
- attività di formazione professionale per i soci lavoratori volontari e non e per i propri dipendenti.

Si specifica che gli interventi di carattere umanitario-sociale-assistenziale potranno essere estesi anche agli stranieri comunitari ed extracomunitari, nel rispetto della normativa vigente.

La Cooperativa si propone di promuovere attività commerciali, artigianali, industriali o agricole che mirino all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati socialmente (ex tossicodipendenti, ex alcolisti, ex detenuti, malati psichici, portatori di handicap, minori a rischio di devianza, ecc.) che hanno invero notevoli difficoltà nell'entrare nel mondo del lavoro.

La Cooperativa si propone inoltre di promuovere iniziative sociali, culturali, professionali, mutualistiche, ricreative e sportive, per favorire la qualificazione o riqualificazione o specializzazione professionale dei propri Soci ed in genere per migliorare la qualità della vita.

Ricorrendovi i presupposti di Legge, la Cooperativa potrà partecipare a pubblici appalti, indiretti da enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I.-

- La Cooperativa, peraltro, potrà stabilire Convenzioni con Enti locali, con l'Amministrazione Statale o con altre Amministrazioni ed Enti; e richiedere ed avvalersi di contributi, agevolazioni, provvidenze ed interventi disposti da organismi comunitari, statali, regionali, da Enti locali, da Enti in genere e da privati.

- Per il raggiungimento degli scopi sociali, la Cooperativa, nel rispetto delle norme vigenti, potrà strumentalmente compiere tutti gli atti e le operazioni mobiliari, immobiliari, industriali, finanziarie, che fossero ritenuti necessari o utili a tal fine.

- La Cooperativa, per agevolare la realizzazione dell'oggetto sociale, potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

ART.8 (Autofinanziamenti)

La Società è facultata ad acquisire finanziamenti (sia a titolo fruttifero che infruttifero, con obbligo di rimborso) presso i propri Soci per il conseguimento dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art.11 del Decreto Legislativo 1.9.1993 n.385 (T.U. Leggi in materia bancaria e creditizia), e nei limiti prefissati dalla delibera CICR (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio) del 3.3.1994. - Salvo ulteriori determinazioni legislative e/o ministeriali in proposito.

- SOCI -

ART.9 (Soci: numero minimo)

Il numero dei Soci è illimitato, non inferiore a nove, ai sensi dell'art.2522 C.C.-

ART.10 (Requisiti soggettivi dei Soci; Soci ordinari e volontari)

Possono essere Soci - compatibilmente con il loro stato soggettivo - le persone svantaggiate così come individuate nell'art.4 della L.8.11.1991 n.381, in vista del

loro inserimento lavorativo nelle attività di impresa di cui qui innanzi all'art.7/B.

Possono essere altresì Soci quanti posseggano attitudini o preparazione professionale, che siano tali da consentire loro di partecipare direttamente all'esercizio e sviluppo della Cooperativa.

Possono peraltro essere ammessi come Soci anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.

Oltre ai Soci ordinari, sono iscrivibili quanti altri intendano prestare la loro attività gratuitamente, in qualità di "Soci Volontari".

Essi saranno iscritti in un'apposita sezione del Libro Soci ed il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei Soci.

La Cooperativa, in tal caso, è tenuta a rispettare la apposita normativa disposta dalla Legge 8.11.1991 n.381 (sulle cooperative sociali).

E' consentita, infine, anche la presenza di Soci Sovventori. Nel qual caso la Cooperativa è tenuta a rispettare la normativa disposta dalla Legge 31.1.1992 n.59, art.4.

ART.11 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere Socio dovrà presentare domanda scritta all'Organo Amministrativo, dichiarando:

- a) - nome, cognome, luogo e data di nascita (o di costituzione, ove il richiedente non sia persona fisica), cittadinanza, residenza e codice fiscale;
- b) - l'effettiva attività svolta, la condizione professionale, le specifiche competenze tecniche possedute;
- c) - l'impegno a non svolgere attività concorrenti o contrastanti con quelle della Cooperativa;
- d) - l'entità delle azioni che egli intende sottoscrivere.

Sull'accoglimento o rigetto della domanda, delibererà l'Organo Amministrativo entro sessanta (n.60) giorni. - La delibera deve essere congruamente motivata, avuto riguardo all'attività economica svolta dalla Società e allo spirito cooperativistico e comunque escludendosi ogni criterio discriminatorio.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato; essa diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei Soci, dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui al successivo Art.12.-

Trascorsi trenta giorni dalla data di comunicazione di ammissione, senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.

Ove la domanda di ammissione non sia stata accolta, il richiedente può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, ai sensi dell'art.2528 C.C.-

ART.12 (Obblighi dei Soci)

Ogni Socio è tenuto:

- a) - a pagare la tassa di ammissione, una tantum, nella misura che sarà determinata - ai sensi dell'art.2528, comma 2, C.C. - di anno in anno dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio;
- b) - a versare l'importo delle azioni sottoscritte.

A tal uopo, si specifica che - giusta art.2525 C.C. - le azioni possono essere di diverso ammontare e che il valore nominale dell'azione non può essere inferiore ad Euro 25,00 (euro venticinque), nè superiore ad Euro 500,00 (Euro cinquecento) e che, salvo che la Legge non preveda diversamente, nessun Socio può possedere azioni per un importo complessivo superiore ad Euro 100.000,00 (Euro centomila);

- c) - a cooperare per il proficuo svolgimento delle attività sociali;
- d) - a mettere a disposizione la propria capacità professionale ed il proprio lavoro in

relazione al tipo di attività svolta e alle concrete esigenze della Cooperativa, come previsto nell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico da instaurarsi con la Cooperativa;

e) - ad osservare puntualmente il presente statuto sociale, le norme del Regolamento interno ed ogni deliberazione legalmente adottata dagli organi sociali.

ART.13 (Rapporto associativo e rapporti di lavoro)

Accanto al rapporto associativo, il Socio, al fine del raggiungimento degli scopi mutualistici, instaura e stabilisce un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita.

In proposito, si applicano le norme di cui alla Legge 3.4.2001 n.142 (sulla revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del Socio lavoratore) e successive disposizioni, per quanto riguarda i diritti individuali e collettivi del Socio lavoratore e il trattamento economico a lui spettante.

In tema di obblighi previdenziali ed assicurativi, la Cooperativa si conformerà a quanto specificatamente disposto dalle norme vigenti in materia.

I rapporti di lavoro saranno disciplinati e definiti dal Regolamento previsto dall'Art.6 della precitata Legge 3.4.2001, n.142, predisposto dall'Organo Amministrativo e approvato dall'Assemblea.

In Particolare, il Regolamento dovrà contenere:

- a) il richiamo ai contratti collettivi applicabili nell'ipotesi di rapporto di lavoro subordinato;
- b) per tutti i tipi di rapporto di lavoro, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei Soci, tenuto conto della organizzazione aziendale della Cooperativa e dei profili professionali dei Soci;
- c) il richiamo normativo alla Legge vigente per i casi di rapporti di lavoro non subordinato;
- d) l'attribuzione all'Assemblea della facoltà di deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale;
- e) l'attribuzione all'Assemblea della facoltà di deliberare un piano di avviamento, nei termini e con le modalità stabilite da appositi accordi collettivi tra le Associazioni Nazionali del Movimento Cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

ART.14 (Parità di trattamento)

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

ART.15 (Diritto ai ristorni)

Ove l'Assemblea ne deliberi la erogazione, il Socio, giusta art.2545-sexies C.C., ha diritto ai ristorni, sulla base del risultato di esercizio, proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, nel rispetto delle condizioni e dei limiti fissati dalla normativa vigente.

ART.16 (Società ed acquisto di azioni proprie)

E' consentito alla Società l'acquisto delle proprie azioni, ai sensi dell'art.2529 C.C.-

ART.17 (Cessione delle azioni)

Il Socio cooperatore non può cedere la sue azioni per atto tra vivi, se non previo nulla-osta espresso dall'Organo Amministrativo.

Circa la procedura da seguire da parte del Socio che intende trasferire le sue azioni, si fa rinvio all'art.2530 C.C.-

Contro il diniego, il Socio potrà avvalersi della clausola compromissoria di cui all'art.48 del presente Statuto.

ART.17/BIS) - Ove la Cooperativa intenda avvalersi delle agevolazioni previste dalla Sovvenzione Globale Linea di Intervento Piccoli Sussidi Misura III.1.B.1 -

POR Basilicata 2000/2006, si stabilisce che sono validi ed efficaci, per un periodo di cinque anni dalla data di concessione delle agevolazioni previste dalla Sovvenzione Globale Linea di Intervento Piccoli Sussidi Misura III.1.B.1 - POR Basilicata 2000/2006, in favore delle Società, soltanto gli atti di cessione di quote sociali per effetto dei quali la compagine sociale permanga costituita con le medesime percentuali e nel rispetto delle stesse categorie di destinatari diretti previste dall'art.5 del Bando per la concessione di Piccoli Sussidi Azione 2.

ART.18 (Morte del Socio)

Si stabilisce, giusta art.2534 C.C., che, in caso di morte di un socio cooperatore, il suo erede (o uno di essi designato dagli altri coeredi), che sia in possesso dei requisiti di Legge, ha diritto soggettivo alla ammissione a Socio, subentrando al posto del defunto.

A tal proposito, la Cooperativa deve immediatamente invitare congiuntamente gli eredi del Socio defunto ad esercitare tale diritto entro novanta giorni dalla ricezione della comunicazione; scaduto inutilmente detto termine, il silenzio si intenderà come volontà degli eredi di conseguire la liquidazione.

Il subingresso avrà effetto retroattivo, a far data dalla morte del de cuius.

Per l'ammissione a Socio, occorrerà comunque la apposita delibera dell'Organo Amministrativo, che dovrà solo verificare la sussistenza dei requisiti richiesti in capo all'erede, esclusa ogni facoltà discrezionale di reiezione.

ART.19 (Recesso del Socio)

Il Socio ha diritto di recedere quando non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali ed in tutti i casi previsti dalla Legge.

Si fa rinvio in proposito all'art.2437 C.C.-

Compete inoltre diritto di recesso anche nel caso in cui il Socio non abbia consentito al trasferimento della sede sociale in altro luogo, in cui sia estremamente difficoltoso per quel socio il perseguimento del rapporto mutualistico.

ART.20 (Data di efficacia del recesso)

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata alla Società.

L'Organo Amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.

L'Organo Amministrativo, ove mai ritenesse non sussistenti i presupposti del recesso, dovrà - entro trenta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso - darne immediata comunicazione al Socio, il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, potrà avvalersi della clausola compromissoria di cui all'Art.48 del presente Statuto.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata A.R.- Per i rapporti mutualistici tra Socio e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo; salvo che la Cooperativa non abbia deciso e comunicato che il recesso abbia effetto immediato per ogni tipo di rapporto sociale e mutualistico.

Al di fuori dei casi su previsti, il recesso ha effetto solo se accettato dall'Organo Amministrativo, che potrà fissare - ai sensi dell'art.2521, n.7, C.C. - eventuali condizioni e modalità di liquidazione delle azioni, specie ove esistano rapporti contrattuali in corso di esecuzione, e ciò al fine di evitare difficoltà operative e conseguenze negative alla Cooperativa e ai restanti Soci.

ART.21 (Esclusione)

Può essere escluso il Socio:

a) - se egli venga meno, senza giustificati motivi, agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Socio, in specie alla osservanza delle delibere sociali legalmente adottate e delle norme dei regolamenti interni, e agli impegni a qualunque titolo assunti verso la Cooperativa e sempre che ciò costituisca inadempimento grave, ai sensi dell'art.1455 C.C.;

b) - negli altri casi previsti dall'art.2533 C.C.-

- L'esclusione non può aver luogo se non quando, trascorsi trenta giorni dalla intimazione a rimuovere l'inadempienza, il Socio continuasse a restare inadempiente. L'esclusione va deliberata dall'Assemblea col voto favorevole di tanti Soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i Soci.

La delibera deve essere congruamente motivata in ordine ai fatti specifici che la hanno determinata.

L'esclusione sarà comunicata al Socio a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ed avrà effetto dalla data di annotazione sul libro dei Soci.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina contestualmente anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ART.22 (Decadenza)

La decadenza è pronunciata contro i Soci interdetti, inabilitati e falliti e contro quelli che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione.

ART.23 (Ricorsi sulla perdita di qualità di Socio)

Contro i provvedimenti societari relativi al recesso, alla esclusione ed alla decadenza, è ammesso avvalersi della clausola compromissoria, giusta successivo Art.48, entro trenta giorni dalla comunicazione al Socio, a pena di decadenza.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

ART.24 (Rimborso delle azioni)

Al Socio recedente, escluso o decaduto, ed agli eredi del Socio defunto, spetta - ai sensi dell'art.2535 C.C. - la liquidazione delle sue azioni, stabilendosi al riguardo che il rimborso delle azioni va fatto al loro valore nominale e che spettano altresì i dividendi maturati (calcolati a norma dell'art.2514 C.C.) relativi al bilancio dell'esercizio in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto societario limitatamente a quel Socio.

La tassa di ammissione non è mai rimborsabile.

Il pagamento deve essere effettuato entro n.180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

ART.25 (Responsabilità del Socio che cessa di essere tale)

Il Socio che cessa di far parte della Società risponde verso di essa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione delle azioni si è verificata.

- ASSEMBLEE -

ART.26 (Obbligatorietà delle delibere)

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei Soci. - Le sue deliberazioni, prese in conformità di Legge e di Statuto, obbligano tutti i Soci, ancorchè assenti o dissenzienti.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

In proposito, per le materie di competenza, si fa rinvio alle norme fissate in tema di S.p.A.-

Nei casi di legge, o quando sia ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale sarà redatto da un Notaio designato dallo stesso Presidente.

ART.27 (Verbale di Assemblea)

Le deliberazioni delle Assemblies devono constare da verbale sottoscritto dal

Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e i voti spettanti a ciascuno di essi; deve altresì indicare le modalità e i risultati delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel Verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il Verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Le delibere dell'Assemblea devono essere riportate senza indugio nel Registro "Decisioni dei Soci".

ART.28. (Modifiche statutarie e loro pubblicità)

Le modificazioni statutarie sono deliberate dall'Assemblea a norma dell'Art.2365 C.C.-

Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni si effettueranno alla stregua di quanto disposto dall'art.2436 C.C.-

ART.29. (Convocazione - Organo competente)

L'Assemblea viene convocata dall'Organo Amministrativo (Consiglio nella sua collegialità, ovvero Amministratore Unico), ogniqualvolta esso lo ritenga opportuno.

E' in potere della minoranza costituita da tanti Soci che rappresentino almeno un terzo (1/3) dei voti spettanti a tutti i Soci, richiedere la convocazione dell'Assemblea.

- Si applica in tal caso, in via analogica, l'art.2367 C.C.-

L'Assemblea dovrà essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi (n.120) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

ART.30. (Modalità di convocazione)

La convocazione è fatta mediante avviso spedito ai Soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, con lettera raccomandata o consegnata a mani proprie, nella quale lettera devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. - L'avviso di convocazione potrà essere comunicato anche mediante telegramma, fax e posta elettronica (e-mail).

In tale comunicazione potrà essere indicata la data di eventuale seconda convocazione (che non potrà mai tenersi nello stesso giorno della prima convocazione).

Le adunanze si terranno nella sede sociale o in altra sede idonea specificata nell'avviso di convocazione, purchè in territorio della Repubblica Italiana.

ART.31. (Assemblea totalitaria)

In mancanza di formale convocazione, è tuttavia validamente costituita l'Assemblea in via totalitaria - ai sensi dell'art.2366, comma 4, C.C., quando siano presenti tutti i Soci e partecipi all'Assemblea la maggioranza degli Organi Amministrativi e di controllo. - Tuttavia, in tali ipotesi, ciascun Socio può opporsi alla discussione degli argomenti.

Delle decisioni assunte dovrà essere data tempestiva comunicazione ai componenti degli Organi non presenti. - Agli atti sociali dovrà restare la prova della avvenuta informazione sia circa la prevista riunione, sia circa le decisioni assunte.

ART.32. (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (ed in sua assenza dal Vice Presidente), assistito da un Segretario designato dall'Assemblea fra i Soci intervenuti.

In caso di assenza o di impedimento del soggetto su indicato, l'Assemblea eleggerà il

proprio Presidente.

ART.33 (Intervento in assemblea - Delega del Socio assente)

Ile Assemblee hanno diritto di voto tutti coloro che risultino iscritti da almeno novanta (n.90) giorni nel libro dei Soci e siano in regola con i pagamenti.

Ogni Socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

I Soci impediti o assenti possono farsi rappresentare mediante delega scritta e la relativa documentazione resta conservata agli atti sociali.

La delega va conferita solo ad altri Soci, salva l'ipotesi prevista dall'art.2539 C.C. per il Socio imprenditore individuale.

Ciascun Socio può rappresentare non più di due Soci se la compagine sociale si compone di non più di nove Soci, ovvero non più di tre Soci se la compagine sociale sia più numerosa.

La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'Assemblea, nel rispetto di quanto disposto dall'art.2372 C.C.-

ART.34 (Inizio dei lavori assembleari)

La constatazione della legale costituzione dell'Assemblea (quorum costitutivo) viene fatta dal Presidente, all'inizio della riunione.

Una volta avvenuta tale constatazione, l'eventuale allontanamento di qualcuno degli intervenuti, verificatosi nel corso della adunanza per qualsiasi motivo, non paralizza i lavori dell'Assemblea, purchè sussista la maggioranza dei voti necessari per deliberare (quorum deliberativo).

Tale maggioranza si determina in base al numero dei voti spettanti ai Soci.

ART.35 (Quorum costitutivi e deliberativi)

A) = L'Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti Soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i Soci, e delibera a maggioranza assoluta dei Soci presenti o rappresentati.

- L'Assemblea Ordinaria, in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera a maggioranza assoluta degli stessi;

B) = L'Assemblea Straordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita e delibera col voto favorevole di tanti Soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i Soci.

- L'Assemblea Straordinaria, in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo (1/3) dei Soci e delibera col voto favorevole di almeno i due terzi (2/3) dei partecipanti. - Se però si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, occorrerà comunque il voto favorevole di almeno i due terzi (2/3) dei voti spettanti a tutti i Soci.

Restano comunque salve le disposizioni di Legge che, per particolari decisioni, richiedano diverse specifiche maggioranze.

Non è ammesso il voto segreto.

- AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA -

ART.36 (Moduli di Gestione)

La Società può essere amministrata secondo i seguenti moduli:

A) da un Amministratore Unico;

B) da un Consiglio di Amministrazione composto da un massimo di cinque membri.

La nomina dell'Amministratore Unico e degli Amministratori spetta all'Assemblea, fatta eccezione per i primi Amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo e salvo quanto disposto dall'art.2542, ultimo comma, C.C.-

ART.37 (Modalità della nomina degli Amministratori)

Spetta all'Assemblea nominare e determinare, di volta in volta, il numero e la durata

dei componenti l'Organo Amministrativo e il modulo gestionale.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Essi possono essere rieletti.

ART.38 (Carica degli Amministratori: vicende)

Per le cause di ineleggibilità e di decadenza degli Amministratori e per la pubblicità della nomina e delle vicende riguardanti la carica si fa rinvio, nei limiti della compatibilità, a quanto disposto dagli artt.2382, 2383, 2385 e 2386 C.C.-

Per ogni Amministratore si applica il divieto di concorrenza, ex art.2390 C.C., nonché i doveri e le responsabilità espressamente sanciti dall'Art.2392 C.C.-

Il Socio, che sia nel contempo Amministratore, decade automaticamente dalla sua carica, ove mai abbia a perdere per qualsiasi causa la qualità di Socio.

ART.39 (Gratuità dell'incarico)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Organo Amministrativo.

Spetta all'Organo Amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale, se presente, determinare il compenso dovuto agli amministratori investiti di particolari cariche.

ART.40 (Poteri dell'Amministratore Unico)

Se la gestione compete ad un Amministratore Unico, a lui spettano i più ampi poteri per l'amministrazione della Società.

Tuttavia, in sede di nomina, possono essere fissati limiti ai suoi poteri.

Egli è scelto necessariamente fra i Soci.

ART.41 (Composizione e poteri del Consiglio di Amministrazione; Delibere consiliari)

Se la gestione compete ad un Consiglio di Amministrazione, valgono le seguenti regole:

- a) gli Amministratori hanno i più ampi poteri per l'amministrazione della Società. - Tuttavia in sede di nomina possono essere fissati limiti ai loro poteri;
- b) il Consiglio è composto da un massimo di cinque membri. - La maggioranza degli Amministratori è scelta fra i Soci Cooperatori, ovvero fra le persone indicate dai Soci Cooperatori-Persone Giuridiche;
- c) il Consiglio - salva la competenza assembleare, in analogia a quanto previsto dall'Art.2380-bis C.C., u.c. - elegge fra i suoi membri un Presidente e un Vice Presidente, che avrà tutti i poteri del Presidente, nel caso di assenza o impedimento di quest'ultimo;
- d) Il Consiglio potrà delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri (Amministratori Delegati), determinando i limiti della delega. - In tal caso si applicheranno le disposizioni dettate al riguardo in tema di S.p.A.-
- e) Ove venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri (in caso di numero dispari) o la metà dei Consiglieri (in caso di numero pari), l'intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto.

In tale ipotesi, gli altri Consiglieri devono d'urgenza convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio; nel frattempo essi possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione;

f) Il Consiglio sarà convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, tutte le volte che lo si ritenga utile ovvero quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti del Consiglio stesso o dai Sindaci (se nominati).

In quest'ultimo caso, ove il Presidente non vi provveda, il Consiglio potrà essere convocato da qualsiasi Amministratore.

g) La convocazione sarà fatta a mezzo di lettera raccomandata o mediante comunicazione diretta a mani, ovvero anche mediante telegramma, fax e posta elettronica (e-mail), almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e, in caso di urgenza, almeno un giorno libero prima della riunione.

h) per la regolarità delle deliberazioni sarà necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza dei voti dei presenti. A parità di voti prevarrà il voto del Presidente, se il Consiglio sia formato da più di due membri.

Ove il Consiglio sia formato solo da due membri e si verifichi voto discorde, il Consiglio dovrà immediatamente - al fine di evitare paralisi gestionale - rimettere la questione all'Assemblea dei Soci;

i) ove non vi sia stata la formale convocazione, le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono comunque valide se siano presenti tutti i Consiglieri in carica e se vi intervengano tutti i Sindaci effettivi (se nominati).

ART.42 (Rappresentanza della Cooperativa)

La rappresentanza della Società spetta così come segue:

A) - Spetta all'Amministratore Unico, in caso di organo unipersonale.

B) - Se vi sia Consiglio di Amministrazione, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione (o, in via sostitutiva, al Vice Presidente, nei casi di assenza o impedimento del primo), nonché disgiuntamente ad ogni Amministratore Delegato (se nominati), nell'ambito delle attribuzioni delegate.

Il concreto esercizio del potere di firma e di rappresentanza da parte del Vice-Presidente attesta di per sé la sussistenza di tali ipotesi ostative ed esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità in proposito; per cui la Società resta validamente impegnata e non potrà opporre ai terzi alcuna eccezione al riguardo.

C) - Compete al rappresentante legale conferire procure ad negotia o alle liti.

- COLLEGIO SINDACALE - REVISORE CONTABILE -

ART.43 (Controllo Sindacale)

Ove si verificassero i presupposti di Legge di cui all'articolo 2543, comma 1, del Codice Civile, la Cooperativa procede alla nomina del Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea.

Il Collegio Sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

La nomina di un membro effettivo e di uno supplente è riservata, ai sensi dell'art.2543 C.C., ai Soci finanziatori.

I Sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale deve vigilare sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Cooperativa e sul suo concreto funzionamento.

I Sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli artt.2409-bis e segg. C.C.-

ART.43/BIS) (Controllo Contabile)

Se non esiste Collegio Sindacale, il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile.

L'Assemblea, all'atto della nomina, determina il compenso spettante al revisore per l'intera durata della sua carica. - Salvo diversa determinazione, la retribuzione è quella minima fissata dalle tariffe professionali.

L'attività di controllo contabile è documentata in un apposito registro depositato presso la sede sociale.

- PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE -

ART.44 (Elementi costitutivi del patrimonio)

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) - dal capitale sociale, che è variabile e formato dalle azioni possedute dai Soci.
- b) - dalla riserva ordinaria, formata con gli avanzi di gestione di cui all'Art.45;
- c) - da eventuali riserve straordinarie, formate dalle tasse di ammissione e dalle azioni non rimborsate ai Soci receduti, decaduti, od esclusi ed agli eredi dei Soci defunti;
- d) - dai fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale;
- e) - da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea e/o prescritto per Legge;
- f) - da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

ART.45 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio, da compilarsi con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme civili e tributarie.

Nella relazione a corredo del bilancio, l'Organo Amministrativo dovrà indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale, per il conseguimento dello scopo mutualistico, giusta art.2545 C.C.-

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali, al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti, e al netto altresì della erogazione dei ristorni (e cioè delle somme eventualmente dovute ai Soci per adeguare il trattamento economico, ricevuto durante l'esercizio sociale, alle paghe contrattuali vigenti per i lavoratori simili).

I ristorni saranno erogati solo se l'Assemblea - su proposta dell'Organo Amministrativo - ne delibera la distribuzione.

I ristorni si opereranno ovviamente sugli avanzi di gestione realizzati attraverso lo scambio mutualistico coi Soci, e non già sugli avanzi conseguiti operando con i terzi, e saranno erogati nel rispetto di quanto qui innanzi stabilito all'Art.15.

Successivamente l'Assemblea procederà alla distribuzione degli utili netti, destinandoli come segue:

- a) - al fondo di riserva legale ordinaria, nella misura non inferiore al 30%;
- b) - ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla Legge (giusta Art.2545-quater C.C.);
- c) - a retribuire le azioni sociali effettivamente versate, in misura non superiore al limite massimo consentito per Legge;
- d) - ad eventuale riserva straordinaria;
- e) - a fini mutualistici.

Tutte le riserve sono indivisibili e ne è vietata la distribuzione sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della Cooperativa, sia all'atto del suo scioglimento.

- SCIOGLIMENTO -

ART.46 (Scioglimento anticipato)

In qualunque caso di scioglimento della Società, l'Assemblea nominerà uno o più

liquidatori anche estranei, determinandone i poteri.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione, dedotto il rimborso del capitale effettivamente versato e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

- REGOLAMENTO INTERNO -

ART.47 (Regolamento)

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Cooperativa potrà essere disciplinato da un Regolamento, che sarà approntato dall'Organo Amministrativo ed approvato dall'Assemblea.

- CLAUSOLA COMPROMISSORIA -

ART.48 (Clausola di Arbitrato)

Le controversie insorgenti tra i Soci e la Società e quelle promosse da Amministratori, Liquidatori e Sindaci, ovvero nei loro confronti - purchè capaci di formare oggetto di compromesso ai sensi del D.Lg.vo 17.1.2003 n.5, art.34 - saranno risolte da un Arbitro nominato su istanza del Socio più diligente dal Presidente del Tribunale del Circondario in cui si trova la sede sociale.

L'Arbitro giudicherà secondo diritto, in modo rituale.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della Parte soccombente, salva diversa decisione assunta dall'Arbitro.

- NORMA GENERALE DI RINVIO -

ART.49 (Rinvio)

Per quant'altro qui non previsto, valgono le norme generali e speciali dettate in tema di Cooperative, nonchè ogni altra disposizione di Legge vigente in materia.

Firmato: Caterina BELLOMO - GIUSEPPE DISBATO Notaio.

Vi è il sigillo.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dell'art. 68-ter legge 16 febbraio 1913 n. 89, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Matera, li 9 gennaio 2026

Imposta di bollo esente.